SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 967)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTALCO, SALERNO, BEVILACQUA e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1980

Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone al vostro esame si prefigge di risolvere definitivamente l'annoso problema in cui si dimenano le popolazioni interessate e la categoria degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge sull'ordinamento del notariato, in ordine ad un duplice scopo:

1) quello di dare definitivo assetto alla categoria dei notai temporanei, nominati ai sensi dell'articolo 6 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, che da decenni esplicano regolarmente tutte le funzioni notarili, avendo dato prova di sapere adempiere al loro ministero con capacità e scrupolosità;

2) quello di ovviare alla carenza del servizio notarile in località disagiate e lontane dai grandi centri e quindi dalle sedi notarili.

Gli autorizzati ad esercitare le funzioni notarili in tutto il territorio della Repubblica sono uno sparuto numero. Costoro vengono nominati con decreto del Capo dello Stato, nelle isole e nei territori montani particolarmente disagiati, in luogo del notaio. Si tratta di professionisti in possesso di regolare laurea in giurisprudenza e del biennio di pratica notarile prescritto dalla legge; ma, benchè nell'articolo 6 della legge si parli di un « incarico temporaneo » sta di fatto che gli esercenti in tal modo abilitati alle funzioni notarili svolgono in effetti la loro attività stabilmente e professionalmente da decenni, con la specifica considerazione prevista dal citato articolo 6 di notai, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai loro atti.

Essi infatti, ai sensi dell'articolo 18 della legge, debbono, come i notai vincitori di concorso, versare la prescritta cauzione prima di iniziare la loro attività, debbono prestare giuramento innanzi il Tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la loro sede e ricevono dal Consiglio notarile il sigillo con la scritta specifica di « notaio ». Inoltre, per ef-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

fetto dell'articolo 24 debbono, entro novanta giorni dalla data di registrazione del decreto di nomina presso il Consiglio notarile, aprire l'ufficio nel luogo assegnato e conseguentemente vengono di ufficio iscritti nel ruolo dei notai esercenti in quel determinato Collegio notarile.

Essi, pur non ricevendo i relativi vantaggi, vengono anche iscritti d'ufficio alla Cassa nazionale del notariato in virtù del decreto ministeriale 26 aprile 1948, che appunto prescrive l'iscrizione d'ufficio alla Cassa di tutti coloro che sono iscritti nei ruoli dei notai esercenti; per di più sono costretti a pagare i contributi nelle forme obbligatorie previste dagli articoli 17 e 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

Come tutti i notai titolari, sono regolarmente sottoposti alle ispezioni biennali da parte dei conservatori degli archivi notarili competenti per distretto.

Essi cioè hanno esercitato per legge, nel pieno rispetto degli oneri propri del notaio titolare, dimostrando — come si può rilevare dai verbali di ispezione — competenza e scrupolosità pari a quella di coloro che nella professione notarile sono entrati per pubblico concorso.

Di contro, malgrado innumerevoli anni di lodevole servizio, non hanno alcuna prospettiva sicura per il loro avvenire, nè godono di alcuna garanzia previdenziale anche se — come già precisato — al pari dei titolari e nella stessa misura ne sopportano gli oneri. Infatti la Cassa nazionale del notariato, nonostante la iscrizione ed il pagamento dei contributi, non li ammette al trattamento pensionistico previsto per i notai cessati dall'esercizio o morti, e per le loro famiglie, in quanto assume che questa categoria non sarebbe stata espressamente contemplata dalla normativa vigente in materia, che fa ancora capo al regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), che ebbe a sostituire (vedi articolo 10) il precedente regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2339, istitutivo della Cassa.

Si tratta chiaramente di una deficienza legislativa che è stata già evidenziata dal Tribunale di Roma, che, decidendo su una domanda di pensione avanzata dalla vedova di un esercente le funzioni notarili, con ordinanza emessa il 23 maggio 1975 nel procedimento civile anzi cennato ed iscritto al numero 319/1975, ha rimesso gli atti della causa alla Corte costituzionale (ove tuttora è in pendenza) per decidere sulla incostituzionalità dell'articolo 3 del decreto-legge del 1923, n. 1324.

Il Tribunale ha rilevato — sotto il profilo della violazione del precetto contenuto nell'articolo 3 della Costituzione — che « se è vero che i soggetti in questione non posseggono lo *status* professionale del notaro, è innegabile che ne esercitano tutte le funzioni *nomine proprio* dal giorno della loro iscrizione nel ruolo dei notai esercenti nel Collegio, previ gli adempimenti comuni ai notai, stabiliti negli articoli 18 e 24 della legge ».

E lo stesso Tribunale ha pure messo nella dovuta esigenza che il contrasto con le norme costituzionali appare ancora più evidente in riferimento all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, in virtù del quale, come è noto, è prescritto che a tutti i lavoratori debbono essere preveduti e assicurati, fra l'altro, validi strumenti previdenziali in caso di invalidità e vecchiaia.

L'approvazione del presente disegno di legge costituirebbe pertanto la sanatoria di una situazione obiettivamente iniqua, nella quale si trovano oggi gli incaricati delle funzioni notarili (qualche decina in tutto); situazione analoga a quella dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie, i quali però hanno ottenuto il riconoscimento del loro legittimo diritto allo stipendio e al trattamento previdenziale con la legge 18 maggio 1974, n. 217.

A parte l'esiguità del loro numero, va tenuto inoltre presente che essi esercitano in sedi quanto mai disagiate, isole o comuni montani, in ogni caso molto distanti da sedi notarili, le cui popolazioni (per lo più persone anziane o dedite alla lavorazione della terra ed alla cura degli animali da pascolo) devono a questa sia pur modesta ma nobile categoria se hanno potuto godere fino ad oggi di una normale assistenza notarile (anche se a volte limitata al solo periodo invernale), senza della quale, almeno nell'odierno

sistema, ogni forma di attività economica si paralizza nella carenza della potestà contrattuale.

Tenuto conto tra l'altro che la sua approvazione non comporta alcun onere finanziario per lo Stato e che non danneggia gli interessi dei notai di ruolo, in quanto i notai temporanei esercitano, come già precisato, in zone disagiate molto distanti da grossi centri sedi di notaio, male e poco servite da mezzi di comunicazione, siamo certi, onorevoli senatori, che nulla vi impedirà di dare il vostro consenso al disegno di legge che qui vi sottoponiamo, onde risolvere definitivamente, in aderenza alle prescrizioni costituzionali, i problemi di fatto e di diritto che, sia pure relativi ad una categoria limitata e a limitate popolazioni (tra le più disagiate), riguardano sempre cittadini e territori della nostra Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1356, i notai temporanei che hanno esercitato da almeno venti anni (considerando per anno anche un periodo annuale inferiore) le funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono nominati notai, purchè in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, della anzidetta legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non abbiano superato, all'entrata in vigore della presente legge, il 55° anno di età.

Art. 2.

I notai così nominati sono assegnati alle sedi in cui hanno esercitato il loro ministero.

Art. 3.

All'articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è aggiunto in fine il seguente sesto comma:

« Il trattamento economico e previdenziale, previsto nella presente legge, e successive modificazioni, a favore dei notai e delle loro famiglie, deve considerarsi esteso anche a favore di coloro che hanno esercitato le funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e delle loro famiglie, a condizione che abbiano svolto le funzioni notarili con continuità e professionalmente ».

Art. 4.

È abrogato l'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.